

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cartella di pagamento, consegna e spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata: quale funzione probatoria?

In tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, va confermato che la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti. qualora, però, la spedizione venga effettuata con plico raccomandato inviato dall'Ente Poste, che quindi abbia provveduto alla consegna dell'atto, resta irrilevante la circostanza che sia stato delegato un soggetto privato per provvedere alla notifica della cartella, in quanto tale incombenza sia poi stata materialmente in concreto svolta dall'Ente Poste; con la conseguenza che è fondato il ricorso avverso la pronuncia di merito che abbia annullato l'impugnata cartella di pagamento, ritenendone inesistente la notificazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.4.2016, n. 7156

...omissis...

kkkkkkkkk, in accoglimento del ricorso proposto da kkkkkkkkk., aveva annullato l'impugnata cartella di pagamento, ritenendone inesistente la notificazione in quanto effettuata (in violazione della L. n. 261 del 1999, art. 4) direttamente dall'Ente di riscossione a mezzo di agenzia privata.

La CTR, in particolare, ha ribadito l'inesistenza della notifica, evidenziando che la norma citata, pur liberalizzando i servizi postali, aveva riservato in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, all'Ente Poste gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, sicchè la consegna e la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata non potevano ritenersi assistite dalla funzione probatoria per legge ricollegata agli invii raccomandati.

Il contribuente non resiste.

Con il primo motivo di ricorso l'Agazia, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la CTR non abbia tenuto conto che, come risultante da documentazione depositata in atti e riportata nello ricorso per cassazione, la spedizione della cartella impugnata era stata effettuata con plico raccomandato inviato dall'Ente Poste, che aveva poi provveduto alla consegna dell'atto; irrilevante era, invece, la circostanza che la Riscossione Sicilia SpA avesse delegato un soggetto privato (Consorzio O.) per provvedere alla notifica delle cartelle quando (per come precisato) tale incombenza era stata poi materialmente in concreto svolta dall'Ente Poste.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agazia, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 c.p.c., comma 2, si duole che la CTR abbia ritenuto inesistente la notifica; al riguardo sostiene che, tenuto conto che la consegna della cartella era stata effettuata per il tramite Poste Italiane, l'eventuale irregolarità della notifica operata dal Consorzio O. doveva ritenersi sanata ex art. 156 c.p.c. dalla proposizione del ricorso da parte del contribuente.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei limiti di quanto sarà precisato.

E' vero, infatti, che, come più volte chiarito da questa Corte, "in tema di notifiche a mezzo posta, il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma 5, ha

continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che il citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi inesistenti" (Cass. 2262/2013; v. in senso conforme, 11095/08, 22375/2006, 20440/06 e, più di recente, 27021/2014).

Nel caso di specie, tuttavia, la CTR non appare avere esaminato la circostanza, decisiva ai fini della decisione, che la cartella in questione sarebbe stata spedita per conto di Serit Sicilia SpA dal consorzio O. ma "per il tramite di Poste Italiane", sicchè l'ipotesi in esame non ricade nella fattispecie cui si riferiscono le su riportate pronunce.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata decisione, con rinvio per nuovo esame alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione, con rinvio per nuovo esame alla CTR Sicilia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.